

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1239

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **ROSINI, COLUCCI Francesco, FELISSARI,
TORCHIO, BARZANTI, DUTTO, COSTA Raffaele, BRUNI,
REBECCHI e ROMEO**

(V. Stampato Camera n. 827)

*approvato dalla XIII Commissione permanente (Agricoltura) della
Camera dei deputati il 12 maggio 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 maggio 1993*

Norme in materia di attività cinotecnica

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Attività cinotecnica)

1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si intende l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

Art. 2.

(Definizioni)

1. L'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'attività cinotecnica di cui al comma 1 sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Disciplina dell'attività cinotecnica)

1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè, per le attività che attengono alla selezione delle razze

canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Art. 4.

*(Programmi
di sviluppo dell'attività cinotecnica)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.